

COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
(Imposta sul reddito delle Persone Fisiche)**

INDICE

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3: Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Rinvio a disposizioni di Legge

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), Legge n. 296 del 27/12/2006 ed è fissata, con decorrenza 01/01/2007, nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 3 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di legge, secondo i criteri previsti dalla Legge.
2. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento).
3. L'esenzione non equivale a franchigia e dunque se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al precedente comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 comma 143 della Legge 296/2006.

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge.